

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

G.L. DOTT.SSA [●] – R.G. [●]

MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 414 C.P.C.

Per: la società [●] **S.p.A.** con sede in [●], alla Via [●], n. [●], Codice Fiscale [●], Partita IVA n° [●], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [●], C.F. [●], indirizzo p.e.c.: [●], e [●], C.F. [●], indirizzo p.e.c.: [●], fax n. [●], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [●] alla Via [●], n. [●], giusta procura alle liti congiunta al presente atto mediante strumenti informatici, con richiesta di inviarsi ogni comunicazione di Cancelleria ai menzionati indirizzi di p.e.c. ed alla suddetta utenza di fax;

- resistente -

Contro: il Sig. [●], C.F.: [●] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [●] e [●];

- ricorrente -

PREMESSO CHE

α. il ricorrente, Sig. [●], con ricorso datato [●], conveniva l'esponente avanti codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, domandando di *“accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e/o riqualificato e/o trasformato e/o convertito, in forza di legge e di CCNL 05.06.07”*; *“nonché di accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento del regime di continuità lavorativa (CRL) per effetto della maturazione del requisito temporale e del possesso dei requisiti qualitativi previsti nel CCNL di settore nell'accordo integrativo aziendale di secondo livello”*; *“nonché accertare la responsabilità della società [●] nella causazione dello stato di transitoria malattia patito dal lavoratore e per*

l'effetto condannare la società armatrice al risarcimento del relativo danno";

"infine condannare la società [●] alla riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro, nella qualifica ricoperta, nonché al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione previdenziale maturata anche, ove ritenuto, a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore"... ;

b. è bene, precisare che il ricorrente con ricorso ex art. 669 bis, datato 12.06.17 conveniva l'esponente innanzi il Giudice del Lavoro, domandando di *"ordinare alla società [●] S.p.A. l'immediato reimbarco del ricorrente su uno dei propri navigli"*;

c. che tuttavia a seguito delle contestazioni sollevate dalla scrivente difesa in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti nonché considerata la mancata instaurazione del giudizio di merito volto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il G.L. Dott.ssa [●] rigettava il ricorso condannando il Sig. [●] alla refusione delle spese legali in favore della [●].

* * * * *

Tanto premesso, [●] S.p.A., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, si costituisce con il presente atto e, letto e contestato ~ *in fatto e in diritto* ~ il Ricorso notificato, eccepisce e rileva quanto segue.

1) In via preliminare: decadenze ex art. 28 D.lgs. 81/2015 (o in subordine ex art. 32 D.lgs. 183/2010)

In via preliminare ed assorbente, l'esponente difesa rileva ed eccepisce, che controparte è decaduta dall'impugnazione, sia stragiudiziale che giudiziale, del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015 (o in

subordine ex art. 32 D.lgs. 183/2010).

Infatti, controparte non ha mai impugnato in via stragiudiziale il contratto di lavoro a termine. Sul punto, l'allegato 11 avversario non può ritenersi, per un verso, una valida impugnazione del termine del contratto e, dall'altro verso, la missiva sarebbe comunque pervenuta ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalle normative citate (e cioè 163 giorni dopo, essendo datato 8 maggio 2017).

Inoltre, l'impugnativa giudiziale oggetto del presente giudizio è datata 02 novembre 2017 (successiva di 345 giorni rispetto allo sbarco del Sig. [●], avvenuto il 22 novembre 2016): anche in tal senso il ricorrente è abbondantemente decaduto sia ex art. 28 cit., sia ai sensi dell'art. 32 Collegato lavoro.

In subordine, per scrupolo difensivo, si eccepisce e rileva che controparte è decaduto altresì dai termini previsti dalla normativa previgente (art. 32 D.lgs. 183/2010), essendo decorsi tra la cessazione del contratto a termine e l'impugnativa giudiziale ben oltre i 270 giorni previsti dalla normativa.

Ad ogni buon conto, in ulteriore subordine, si eccepisce e rileva che, nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la conversione del rapporto, controparte avrebbe comunque diritto al solo riconoscimento delle mensilità previste da legge (da 2,5 a 12 mensilità) omnicomprensive.

2) Nel merito

Questa difesa ritiene opportuno – entrando nel merito – chiarire le reali ragioni, taciute da parte avversa nel Ricorso introduttivo, che hanno spinto il Sig. [●] a promuovere il presente giudizio fornendo quest'ultimo, nel proprio atto introduttivo, una versione dei fatti strumentale, parziale ed inveritiera.

Alla luce della corretta ricostruzione fattuale ed in diritto che segue, bisogna

precisare che, contrariamente a quanto dedotto da parte avversa nel Ricorso introduttivo, tra le parti non sussiste – allo stato – alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché il ricorrente, come egli stesso riferisce, è sbarcato su sua richiesta il **22.11.2016** ed il contratto di arruolamento è, quindi, cessato a tale data con lo sbarco (*ex art. 342 cod. nav.*) e, comunque, come vedremo, per ordine dell’Autorità Marittima competente.

Si consideri, preliminarmente, che il Sig. [●] ricopriva pacificamente l’incarico di Primo Ufficiale di Coperta e, quindi, il suo ruolo è quello di vicario del Comandante della nave e, così, **entrando nella piena responsabilità del mezzo navale e dell’incolumità dei passeggeri.**

Invero, il Sig. [●], come indicato, nel mese di novembre 2016 è sbarcato su propria richiesta per gravi problemi psico-fisici.

Orbene, nel rapporto di servizio relativo all’attività di guardiania nel porto di Messina, riguardante la notte tra il **21.11.2016** ed il **22.11.2016**, si legge che il Sig. [●], alle **ore 00.40**, si recava presso il suddetto porto e, invitato a spostare il proprio autoveicolo parcheggiato in zona vietata, *“rispondeva che doveva sterilizzare l’auto in quanto a suo dire era indemoniata. Subito dopo incominciava a spingere a mano in direzione mare l’auto...”* (cfr.: **doc. n. 4**).

Successivamente, la [●] S.p.A. (oggi, [●] S.p.A.) riceveva comunicazione della Capitaneria di Porto di Messina, datata **23.11.2016**, con la quale la scrivente veniva informata, oltre che delle vicende già riportate dall’istituto di vigilanza di cui sopra, anche di un *“fermo di polizia”* cui era stato sottoposto il Sig. [●] *“per ulteriori avvenimenti occorsi nella mattinata odierna”*; la comunicazione della Autorità Marittima (presso la quale, peraltro, il marittimo è iscritto) si concludeva con il divieto a reimbarcare il marittimo se non previa visita medica (cfr.: **doc. n.**

5).

Dopo un periodo di ricovero per le ragioni anzidette, il marittimo era dimesso dall'ospedale "[●]" il **02.02.2016**, tuttavia con l'applicazione di una terapia farmacologica e l'invio del marittimo presso il Centro Salute Mentale di Messina Nord ("*CSM ME NORD*") per la "*presa in carico ambulatoriale*" (cfr.: doc. n. 6).

Alla data del presunto certificato del SASN attestante la guarigione del Sig. [●], pertanto, lo stesso ricorrente era ancora sottoposto a terapia farmacologica ed era in carico ambulatoriale presso un Centro Salute Mentale; nello specifico, dal successivo rapporto del CSM Messina del **28.12.2016** si evince che il marittimo "*dopo il ricovero pare che non si sia recato ai controlli ambulatoriali né ha eseguito terapie psicofarmacologiche*" concludendo con la diagnosi di "*Disturbo psicotico breve con rilevante fattore di stress*" (cfr.: doc. n. 7).

La scrivente, come richiesto, informava quindi l'Autorità Marittima di quanto precede (cfr.: doc. n. 8) chiedendo se, in ragione della riserva già formulata, la stessa intendesse avvalersi della facoltà di sottoporre il marittimo alla valutazione della Commissione Medica permanente di cui all'**art. 8 della L. 1602/62**, secondo il quale: "*Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli artt. 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, da parte dell'autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo. L'autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1° grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità*".

A tale missiva, l'Autorità Marittima replicava invitando la scrivente a sottoporre il

marittimo a visita da parte del proprio medico competente, e rimandando solo

all'esito di tale visita ogni valutazione circa la sottoposizione del Sig. [●] al

giudizio della Commissione Medica (cfr.: doc. n. 9).

Come da istruzioni dell'Autorità Marittima, quindi, il marittimo era sottoposto a

visita dal medico competente ex D. Lgs. n. 271/99, assistito da specialista, e in

data **15.06.2017**, tale medico competente informava la scrivente di ritenere

idoneo il marittimo al lavoro, pur se in lavori che non lo sottopongano a stress

eccessivo (cfr.: doc. n. 10).

La resistente, quindi, con lettera del **11.07.2017** informava la Capitaneria

dell'esito di tale visita, chiedendo nuovamente istruzioni, anche in

considerazione della predetta riserva già formulata di sottoporre il marittimo a

giudizio della Commissione Medica (cfr.: doc. n. 11).

Allo stato la Capitaneria di Porto non ha ancora riscontrato tale ultima lettera

dell'esponente, pertanto risultano ancora oscuri gli esiti della visita medica

collegiale di I grado così come tra l'altro riconosciuto dalla stessa Controparte

(cfr. pag. 4 ricorso ex art. 414c.p.c.)

Va da sé, quindi, che anche e qualora dovesse essere raggiunto il Turno

Particolare da parte del Sig. [●] (circostanza non oggetto di giudizio e, comunque,

non dimostrata *ex adverso*), il marittimo **non potrà essere imbarcato**, in difetto

di indicazioni contrarie da parte dell'Autorità competente.

A quanto precede si aggiunga che il marittimo **ha totalmente omissso di riferire**

che pure in caso di chiamata all'imbarco, egli dovrà essere sottoposto a visita

medica preventiva ex **art. 323 cod. nav.**

2. Sulla differenza tra prestazione di lavoro a tempo indeterminato nel lavoro

nautico e nel lavoro comune

Controparte asserisce che un, non meglio identificato, contratto a termine si sarebbe trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in virtù dell'art. 1 CCNL.

Ciò, ad avviso del ricorrente, garantirebbe il reimbarco preteso in giudizio e contestuale riconoscimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituito e/o riqualificato e/o trasformato e/o convertito, in forza di legge e di CCNL 5.06.07 e successivi accordi di rinnovo di cui all'ultimo del 01.07.15.

In primo luogo, si eccepisce che il ricorrente è decaduto dall'impugnativa sia stragiudiziale che giudiziale del termine apposto al/ai contratto/i ex art. 32 della l.n. 183/2010, poiché mai impugnato. La presente azione, invero, non attiene all'accertamento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, conversione la quale è tutt'altro che pacifica e che avrebbe necessitato di altro e diverso giudizio.

In secondo luogo, a ben vedere, anche nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere convertito il rapporto di lavoro a termine, nel senso proposto *ex adverso*, non potrà non considerare – comunque – l'intervenuta cessazione del contratto di arruolamento, ai sensi dell'**art. 342 cod. nav.**, ovvero ex art. 343 n. 5 cod. nav., il quale recita: *"Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: ... 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo"*, come è avvenuto nel caso di specie (cfr.: (i) ricorso pag. 2 e 3; (ii) doc. 2 prod. avv. pag. 92, dove si legge che lo sbarco è avvenuto "per malattia"; (iii) doc. 7 e 8 prod. avv.).

Appare, quindi, non revocabile che il contratto di lavoro intercorso, anche se si fosse convertito in rapporto a tempo indeterminato, si sarebbe risolto di diritto

allo sbarco per malattia del novembre 2016.

Nel settore marittimo, infatti, il contratto a tempo indeterminato assume un senso ed una portata completamente diverse rispetto al contratto a tempo indeterminato nel lavoro comune.

Benvero, il rapporto a tempo indeterminato nel settore nautico **si risolve con lo sbarco** e costituisce una fattispecie paragonabile al rapporto di tipo determinato del lavoro comune. Nel settore marittimo, difatti, la stabilità del rapporto di lavoro non è definita, come vuole parte avversaria, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, bensì è stata realizzata dalle parti sociali soltanto tramite l'istituto contrattuale della c.d. continuità del rapporto di lavoro ("**C.R.L.**").

In Giurisprudenza si è, a tal riguardo, precisato che "*L'instaurazione di un unico rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato si realizza solo in regime di continuità di rapporto, in assenza del quale tra la Compagnia ed il navigante intercorrono più contratti di lavoro che cessano ad ogni sbarco" (Trib. Genova, **21.05.2012**), ed ancora che lo sbarco per compimento del periodo di imbarco del marittimo in regime di continuità risolve la singola convenzione di imbarco ma non il rapporto, laddove lo sbarco del marittimo iscritto al turno particolare "*risolve non solo la singola convenzione, ma anche il rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato" (Trib. Genova, **11.02.2000**).**

Lo stesso art. 4 del C.C.N.L. applicato *inter partes* e richiamato dalla stessa parte avversa, rubricato "*Contratto di arruolamento a tempo indeterminato*", stabilisce che: "*5 - Pertanto, i lavoratori marittimi [...] allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare" (cfr.: doc. n. 3).*

Solo in forza della menzionata continuità del rapporto di lavoro (di cui il ricorrente non ha, pacificamente, mai goduto), al momento dello sbarco il lavoratore non percepisce indennità di preavviso e T.F.R., ma rimane a disposizione dell'armatore e, in mancanza di nuovo imbarco, gode della c.d. disponibilità retribuita.

In mancanza di C.R.L., come nella specie, l'attività del lavoratore marittimo, è costituita solamente da una **sequenza non continua di imbarchi** con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'**art. 325 cod. nav.**, modalità che pur certamente *"costituisce una tipologia meno garantita sotto il solo profilo della continuità della retribuzione"* (Cass. civ. Sez. lavoro, sent. n. 777 del 17.01.2005).

In altre parole, la differenza tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in continuità di rapporto di lavoro, non è puramente economica – ma è sostanziale, nel senso che nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito dello sbarco tra le parti **non sussiste più alcun rapporto di lavoro**.

A quanto precede, si aggiunga il diverso ed ulteriore istituto, caratterizzante il lavoro nautico, del **Turno Particolare** ("T.P."), cui il marittimo è, invece, iscritto.

Il T.P. è, in breve, un elenco di marittimi suddivisi per mansioni, il quale ha il solo scopo di semplificare le operazioni di chiamata all'imbarco, assicurando all'armatore una stabile riserva di personale, che già conosce per averlo imbarcato in passato a bordo delle proprie navi, ed al marittimo un diritto di prelazione (senza alcuna garanzia) circa la chiamata al nuovo imbarco e, dunque, circa la costituzione di un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

In altri termini, il marittimo iscritto al Turno Particolare può semplicemente vantare un diritto di prelazione all'imbarco – rispetto ai marittimi iscritti al

“Turno Generale” – **quando (e se) giungerà il suo turno all’interno della lista**

predisposta dall’armatore (turno cui, peraltro, l’armatore può derogare ex art.

70 del Regolamento T.P., già prodotto dal ricorrente, il quale prevede che “*La*

società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell’ordine di

iscrizione” al turno).

Benvero, il marittimo neanche deduce o chiede di provare il raggiungimento del

proprio turno (particolare) d’imbarco, ciò che rende l’azione intentata infondata

in radice.

Peraltro, anche l’eventuale raggiungimento del turno in argomento non

garantirebbe comunque il diritto all’imbarco, e pertanto tale imbarco non

potrebbe essere comunque ordinato alla scrivente, poiché ove il reimbarco

mancasse, il lavoratore potrebbe richiedere solo l’indennità fissata per tale

evenienza; sul punto, la già sopra citata Giurisprudenza precisa – difatti – che,

una volta cessato con lo sbarco il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

“nella fase a terra sussiste, in capo al lavoratore, esclusivamente il diritto di

prelazione ad essere imbarcato secondo l’ordine di priorità determinato dal turno

particolare dell’armatore e la sua violazione comporta il pagamento della penale

stabilita dalla contrattazione collettiva” (Trib. Genova, 21.05.2012).

Nel caso di specie, come riferito a pag. 2 dell’atto avverso, la cessazione del

rapporto è avvenuta per volontà del marittimo con lo sbarco del **22.11.2016**,

quando il Sig. [●], “*a seguito di un cedimento psico-fisico*” sbarcava per malattia.

Ed, infatti, all’atto dello sbarco, con busta paga del novembre 2016 (cfr.: **doc. n.**

2), il ricorrente percepiva le somme dovutegli a titolo di T.F.R. e tutte le indennità

di fine rapporto (ivi incluso indennità per ferie e permessi non goduti, ratei 13° e

14° mensilità).

Alla luce di quanto sopra, bisogna ritenere che **non sussiste alcun rapporto di lavoro (né a tempo determinato nè a tempo indeterminato)** tra le parti processuali, in quanto ogni rapporto **è cessato in data 22.11.2016.**

3. Sulla nullità (e comunque sull'infondatezza) della domanda di iscrizione alla C.R.L.

Necessariamente chiarita, alla luce della lacunosità del ricorso avversario, la differenza tra lavoro a tempo determinato marittimo, tempo indeterminato e Continuità di Rapporto di Lavoro (CRL), appare necessario rilevare quanto segue.

Il Sig. [●] assume in ricorso, in maniera assolutamente generica, di avere *“pieno diritto alla continuità del rapporto di lavoro (CRL) secondo i criteri previsti nell'accordo integrativo aziendale di secondo livello (all. 18, accordo dell'8.02.17)”*, cui il ricorrente rinvia *per relationem* (pag. 7 del Ricorso).

Nulla di più è specificato in ricorso.

In siffatta ipotesi la domanda deve ritenersi nulla per omissione o assoluta incertezza del *petitum*; il convenuto, infatti, non è posto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese né è offerta al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*. In altri termini, non è chiaro per quale motivo al ricorrente spetterebbe la continuità del rapporto di lavoro, perché dovrebbe precedere altri dipendenti, in che termini è regolato l'istituto in questione nel settore Aliscafi e, più specificamente, all'interno della società chiamata in giudizio. Né, del resto, sono meglio chiarite le conseguenze giuridiche dell'accoglimento della domanda avversaria.

Da altro punto di vista, non è chiarita in ricorso la portata e la rilevanza dell'unico documento depositato in merito da controparte (doc. 18 produzione avversaria), il quale non ha alcuna attinenza alla domanda né nel contenuto sostanziale né

rationae temporis (trattandosi di documento sottoscritto successivamente al periodo oggetto di giudizio).

Peraltro, in proposito, è principio pacifico in letteratura e come tale è stato affermato più volte dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite, quello secondo cui le produzioni documentali svincolate da qualsivoglia allegazione e indicazione negli scritti difensivi vanno considerate *tamquam non esset*. Ed, infatti, la parte ha lo specifico e rigoroso onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce. In questi casi, come costantemente ricordato dalla Cassazione, mancando le necessarie indicazioni di parte, non vi è alcun obbligo da parte del giudice di esaminare i documenti prodotti. In questo senso, appunto, Cass. S.U. n. 2435/2008 secondo cui *“deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve*

accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)”.

La domanda è, poi, assolutamente infondata, non essendo né dedotto né dimostrato in ricorso per quale motivo il Sig. [●], secondo la sua specifica categoria d'imbarco (neppure indicata in atti) avrebbe diritto al riconoscimento della CRL, di cui peraltro si contesta l'applicazione nel periodo oggetto del giudizio.

4. Sul danno patrimoniale

Alla luce della corretta ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie per cui è causa, traspare con palese evidenza la pretestuosità, al limite della temerarietà, della domanda avversaria. Controparte oltre a dolersi di una pretesa lesione alla professionalità di cui si discorrerà infra, chiede alla scrivente il rimborso, a titolo di danno patrimoniale, direttamente conseguente al mancato imbarco dell'importo di € 1.849,70. Tale importo sostenuto per la necessità di rinnovare con corsi esterni, a proprie spese, le abilitazioni professionali il cui rinnovo avviene in via automatica con lo svolgimento del servizio a bordo.

A tal riguardo si vuole precisare, considerate le asserzioni avversarie, che alcuna norma di legge stabilisce che l'armatore debba effettuare per conto del marittimo il pagamento delle spese per il rinnovo di titoli e abilitazioni professionali.

Segue. La pretesa lesione alla professionalità

L'*escamotage* avversario raggiunge, se possibile, ancora maggiore evidenza alla luce della genericità della pretesa lesione alla professionalità del marittimo.

Leggendo il Ricorso non è dato intendere in cosa consista e, pur laddove esistente, per quale motivo Controparte sostenga che il mancato imbarco comporti una lesione della propria professionalità.

In altri e più chiari termini Controparte, senza neanche indicare quali siano i propri titoli lavorativi, le proprie mansioni, il proprio livello di inquadramento, le ragioni sostanziali per le quali il mancato imbarco per alcuni mesi comporterebbe una diminuzione della capacità lavorativa, si limita ad una serie di asserzioni generiche contenute nella parte finale del Ricorso, quali violazione dell'art. 1 e 2 Cost., senza entrare però nello specifico del proprio caso ed anzi citando Giurisprudenza palesemente inconferente.

Nella sostanza, in definitiva, non è dato comprendere qual è il danno futuro e quali sarebbero le ragioni di detto danno, mancandone ogni descrizione nel Ricorso.

L'azione è, dunque, ad ogni evidenza, inammissibile prima che infondata.

* * * * *

Per quanto sopra esposto, la [●] S.p.A., con espressa riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, eccepire, depositare documenti e formulare richieste istruttorie, nonché, spiegare domanda riconvenzionale per i danni subiti e subendi in ragione della vicenda *de qua* nell'eventuale giudizio di merito,

CONCLUDE

affinché voglia l'Ill.mo Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa e respinta:

- 1) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile, improponibile, improcedibile e/o nullo, per le motivazioni esposte in narrativa;
- 2) rigettare – siccome non provato, nonché infondato in fatto e in diritto –

l'avverso ricorso ex art. 414 c.p.c.;

3) condannare il Sig. [●] al pagamento di spese, diritti e onorari del presente.

Si depositano i documenti di seguito elencati:

doc. 1: Procura alle liti;

doc. 2: [●]

Salvis Juribus

Avv. [●]